

1 10.7.1/416

Consiglio Regionale del Piemonte

PR1



P00001686/DC-R 09/10/14 DC

Al Comune di Casalbeltrame
Via Vittorio Emanuele III n.15 -
28060 CASALBELTRAME (NO)

Al Comune di Villata
Piazza Alberto Gastaldi, 14 -
13010 Villata (VC)

Oggetto: Trasporto scolastico minore disabile residente nel Comune di Casalbeltrame (NO)- Intervento del Difensore civico

Si é rivolto a questo Ufficio il Sig. _____ padre di _____, minore portatrice di disabilità, che attualmente frequenta la prima elementare presso l'Istituto comprensivo Asigliano nel Comune Villata, esponendo una questione concernente il trasporto (andata e ritorno dall'abitazione alla scuola) della propria figlia.

In particolare, il Sig. _____ ha riferito quanto segue:

1. il Sig. _____ e la sua famiglia sono residenti a Casalbeltrame;
2. la figlia _____ di 6 anni frequenta la scuola elementare presso l'Istituto comprensivo Asigliano nel Comune Villata;
3. attualmente il trasporto scolastico presso la scuola di Villata é organizzato dal Comune di Villata, effettuando un percorso intercomunale che prevede anche il passaggio presso il Comune di Casalbeltrame;
4. di avere sollecitato in diverse occasioni i Sindaci di Villata e di Casalbeltrame al fine di poter fruire del servizio trasporto mediante scuolabus a favore di sua figlia _____, ma sarebbe stato negato in quanto "manca l'accompagnatore";



5. di dovere quindi provvedere autonomamente al trasporto della figlia da casa a scuola e viceversa, ciò che non sempre è agevole e talora è impossibile per motivi di lavoro oltre che per ostacoli di natura economica;
6. che, in conseguenza di tale fatto, provvede anche ad accompagnare a scuola e riportare a casa gli altri due figli frequentanti il suddetto Istituto comprensivo;
7. di dovere percorrere 300 km circa alla settimana, in quanto gli orari di uscita previsti per i tre figli non sono coincidenti, con notevole aggravio in termini di tempo e costi ;
8. di riferire di non avere un'occupazione lavorativa stabile, venendo assunto ogni sei mesi per periodi correnti dal 15 ottobre al 15 dicembre e dal 15 marzo fino al 31 maggio;
9. di richiedere l'intervento del Difensore civico affinché, nell'ambito della funzione di garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e del buon andamento delle Amministrazioni, possa trovare tutela il diritto, fondamentale e costituzionalmente garantito, all'istruzione della propria figlia senza discriminazioni basate sulle condizione di persona portatrice di disabilità, e di realizzare il bisogno di accedere al servizio di trasporto organizzato dalle competenti strutture pubbliche, presso l'Istituto comprensivo Asigliano di Villata.

Funzioni e compiti del Difensore civico

Al riguardo il Difensore civico che, nell'ambito della funzione di garanzia dell'imparzialità e della buona amministrazione ha il preciso compito di tutelare i diritti fondamentali delle persone, stimolando e sollecitando comportamenti atti a



rimuovere situazioni che possano costituire ostacoli o limiti al pieno ed incondizionato esercizio dei diritti di cui sono titolari, nell'ottica di contribuire in ogni caso al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, osserva la rilevanza della posizione giuridica facente capo al sig. genitore di , portatrice di disabilità; dovendo in ogni caso, i problemi delle persone affette da disabilità, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 167 del 1999), essere affrontati in una prospettiva generale poiché non riguardano soltanto gli individui ma l'intera collettività, la cui soluzione costituisce perseguimento e realizzazione di un interesse pubblico.

L'odierno intervento del Difensore civico si pone quindi l'obiettivo di evidenziare la relazione che intercorre tra il rispetto dei diritti fondamentali e le istituzioni locali, sul presupposto che l'esercizio dei diritti fondamentali dipende in larga misura dai servizi che l'Amministrazione offre per i bisogni espressi dagli utenti, ovvero per la loro concreta realizzazione; si intende, quindi, alla luce della normativa vigente, superare l'eventualità che l'esercizio del diritto all'istruzione possa essere condizionato, se non ostacolato, nella sua realizzazione dalla mancanza di un servizio di trasporto da parte degli enti pubblici tenuti per legge alla sua organizzazione.

La Costituzione italiana all'art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, richiedendo l'adempimento di doveri di solidarietà politica, economica e sociale, affinché, ai sensi del successivo articolo 3, tutti i cittadini abbiano pari dignità senza distinzioni legate alle condizioni personali ed individuando, a tal fine, l'obbligo da parte delle istituzioni di *"rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana"*.

Inoltre, la Carta Costituzionale sancisce all'art. 34 il principio che la scuola pubblica è aperta a tutti e all'art. 38 terzo comma garantisce il diritto delle persone disabili all'educazione e all'avviamento professionale.



La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13.12.2006, ratificata con legge 3.03.2009 n. 18, stabilisce all'art. 7 l'obbligo di adottare ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori e, in particolare, riconosce all'art. 24 il diritto all'istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e su base di pari opportunità garantito da parte di un **sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli** ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita: per assicurare che le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità da un'istruzione primaria gratuita e libera ed obbligatoria o dall'istruzione secondaria.

Infine, la legge 5.02.1992, n. 104 attribuisce alla persona con disabilità il diritto soggettivo all'educazione e all'istruzione a partire dalla scuola materna all'università.

Secondo l'orientamento consolidato della Corte Costituzionale, il diritto della persona disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale la cui fruizione è assicurata attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione anche superiore" evidenziando, tra l'altro, che è attraverso questi strumenti che va realizzata la composizione tra la fruizione di tale diritto e le esigenze di funzionalità del servizio scolastico (sentenza 8.06. 1987 n. 215).

Le modalità attraverso le quali vengono individuate le misure necessarie costituiscono quindi *"un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati* (sentenze 251/2008 e 226/2006) che viene a connotarsi, per usare le parole della Corte Costituzionale, *"limite invalicabile dell'intervento normativo discrezionale del legislatore"* (Corte Costituzionale 26.02.2010, n. 80)

D'altro canto, l'art. 28 comma 1 della L. 118/1971 prevede il trasporto gratuito per gli studenti della scuola dell'obbligo e l'art. 13 della L. 104/1992 sancisce il diritto l'integrazione scolastica anche attraverso l'assistenza per l'autonomia e la



comunicazione personale; in tal modo connotando il **servizio di trasporto gratuito e all'assistenza quali diritti soggettivi inderogabili dello studente portatore di disabilità.**

Alla luce di tali principi, quindi, codeste Amministrazioni per realizzare un'attività coerente ai principi di buona amministrazione, dovranno attenersi alle regole disposte dalla legislazione vigente sul diritto all'istruzione delle persone disabili, garantito in quanto libertà fondamentale senza discriminazioni e su base di pari opportunità.

Quanto di seguito riassunto potrà quindi contribuire a fornire una base da cui procedere per risolvere, secondo parametri di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, la questione relativa al trasporto dei minori disabili nelle scuole elementari, **tenendo comunque presente che non prevedere la presenza dell'accompagnatore equivale a negare il trasporto gratuito all'alunno portatore di disabilità.**

***La competenza ad organizzare il servizio di trasporto e
le responsabilità conseguenti.***

Il decentramento delle funzioni amministrative introdotto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 ha attribuito ai Comuni, in relazione all'istruzione elementare e inferiore, i compiti e le funzioni concernenti *"i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap"* e il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di attuazione (*"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59*) ha attribuito ai comuni, in relazione ai gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio tra i quali sembra possa ricomprendersi sia l'organizzazione di trasporti speciali che la relativa assistenza *ad personam*. Il



trasporto dei minori disabili, in virtù della peculiare condizione in cui versa il trasportato, deve avvenire utilizzando veicoli che possiedono una idoneità adatta alla particolarità del servizio da espletare, ritenendo sempre necessaria la presenza di un accompagnatore idoneo.

Al riguardo, il Consiglio di Stato con la decisione n. 2631 adottata dalla V^a Sezione in data 20 maggio 2008, ha affermato che *“ l’art. 139 del D. L.vo n. 112 /1998 appare perspicuo nell’attribuire le competenze in tema di “servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio” alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, ed ai Comuni, in relazione agli altri gradi di scuola”*.

La Regione Piemonte, con la legge 28 dicembre 2007, n. 28 (“Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”), entrata in vigore il 1° gennaio 2008 ha sancito all’ art. 2, comma 2 che gli interventi- che sostengono il diritto all’istruzione e formazione, a partire dalla scuola dell’infanzia e fino al conseguimento di un titolo di studio superiore, anche in relazione alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti- hanno ad oggetto lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso tra cui, come disposto dall’art. 4, l’ attività di assistenza scolastica volte a favorire il concreto esercizio del diritto allo studio (servizi di mensa, trasporto, residenziali ovvero altri interventi analoghi così definiti dal piano triennale di cui all’articolo 27), nonché le azioni per garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e formazione degli allievi disabili certificati o con necessità educative speciali.

Infine, occorre considerare i profili di responsabilità nascenti, in ipotesi, da interruzione e/o ritardo nell’attivazione del servizio in quanto fattispecie connotanti “danno ingiusto” ai sensi dell’art. 2043 c.c. e, in particolare, le eventuali conseguenze risarcitorie in cui potrebbe incorrere l’Ente tenuto all’organizzazione del servizio a



fronte dei danni morale e patrimoniale subiti dagli alunni portatori di disabilità e dalle loro famiglie, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza secondo cui:

- *“anche in mancanza di un obbligo normativo del Comune di disporre la vigilanza (ma, recte, “sorveglianza”, secondo quanto previsto dall’art. 2047 c.c.), garantendo la presenza di un accompagnatore, oltre all’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico” occorre ritenere quell’obbligo discendente “dal principio secondo il quale grava sulla P.A. che svolga un servizio di trasporto riservato agli alunni (nella specie, delle elementari) l’adozione delle cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori” e in special modo di quelli portatori di disabilità (Cass 19.11.2010 n. 23464);*
- *“ricorrono tutti i presupposti per disporre il risarcimento del danno esistenziale a favore di soggetti diversamente abili che hanno subito l’interruzione dei servizi con violazione del diritto alla dignità ed autonomia in presenza di una delicata condizione personale” (TAR Lombardia 13.07.2011 n. 1046)*
- *“non può non ritenersi che il genitore di un figlio disabile al quale venga negata l’erogazione di un servizio assistenziale previsto dalla legge solo per ragioni burocratiche e che sia costretto a prestare personalmente l’assistenza non subisca un pregiudizio a livello psicologico e morale, sia per lo stress legato alla necessità di adeguare le proprie attività lavorative e personali alla mutata situazione” (TAR Marche 11.01.2013, n. 33)*


Tutto ciò premesso, in ragione della rilevanza dell’istruzione scolastica quale diritto fondamentale, costituzionalmente garantito, sotto il profilo della formazione, dell’inserimento e dell’integrazione sociale delle persone portatrici di disabilità, da un



lato, e dei bisogni espressi dal Sig. [], in qualità di genitore di [], per il trasporto scolastico alla scuola elementare di Villata, dall'altro, si chiede agli enti in indirizzo, destinatari del presente intervento, di attivarsi in tempi utili per garantire una risposta adeguata e concreta alla situazione del Sig. [] e di sua figlia [].

Restando in attesa di riscontro, si porgono i migliori saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
Avv. Antonio Caputo



AC/EB